

Limite all'utilizzo dei contanti fermo a quota 3.000 euro

Per gli stranieri il limite è però abbassato da 15.000 a 10.000 euro

/ Maurizio MEOLI

In vista dell'imminente entrata in vigore, il 4 luglio prossimo, del DLgs. [90/2017](#) – di riforma della disciplina antiriciclaggio (DLgs. [231/2007](#)) – appare opportuno evidenziare come, tendenzialmente, siano destinati a rimanere immutati i limiti all'utilizzo del **contante**, dei titoli al portatore e degli assegni.

In particolare, anche a decorrere dalla suddetta data resterà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, "siano esse persone fisiche o giuridiche" (così precisa il nuovo testo dell'[art. 49](#) del DLgs. 231/2007), quando il valore oggetto di trasferimento, sia complessivamente pari o superiore a **3.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, "quale che ne sia la causa o il titolo" (anche questa precisazione è recata dal nuovo testo normativo), è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Resta, quindi, praticabile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, **vendite a rate**) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti (*cf.* la nota esplicativa CNDCEC [11 novembre 2009](#); soluzione confermata dalla circ. Min. Economia e finanze 16 gennaio 2012 n. [2](#), § 1).

È lasciata in vigore, inoltre, la deroga all'utilizzo del contante da parte di **stranieri** (di cui all'[art. 3](#) comma 1 del DL 16/2012 convertito), ma il limite, in tal caso, è ridotto da 15.000 a 10.000 euro (in linea con la previsione dell'[art. 2](#) § 1 lett. d) della Direttiva 2015/849/UE).

Nulla cambia, invece, per il servizio di *money transfer*, con la soglia che resta a 1.000 euro, e per l'attività di cambio valuta, con la soglia immutata a 3.000 euro.

Come evidenziato in premessa, poi, priva di novità è anche la disciplina degli **assegni**. E, quindi, i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a **1.000 euro** devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali

emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane. Assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di **bollo**, la somma di 1,50 euro. Resta il divieto, ancora, sia dell'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che dell'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Un'importante novità attiene, invece, ai **libretti** di deposito bancari o postali **al portatore**, il cui saldo, attualmente, non può essere pari o superiore a 1.000 euro. A decorrere dal 4 luglio 2017, infatti, sarà ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi e sarà vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, che, ove esistenti, dovranno essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

A fronte di tale nuova (complessiva) disciplina, poi, resta fermo l'obbligo in capo ai soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività abbiano notizia di **infrazioni** alle norme in materia di contanti, assegni e libretti di comunicare il tutto, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze (*rectius*, alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'[art. 14](#) della L. 689/1981, e per l'immediata comunicazione dell'infrazione anche alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Rispetto a tale disposto normativo, si ricorda che la nota MEF 3 ottobre 2012 n. [77009](#) ha chiarito che alla comunicazione alla Guardia di finanza provvedono le Ragionerie Territoriali competenti.